

N. 3900/20 R.G. G.i.p.
N. 191/20 R.G.N.R.

N. 710/21 Reg. Sent.
del 06.07.2021
Data del deposito 08.09.2021
Data irrevocabilità
N. Reg. Esec.
N. Camp. Pen.
Scheda redatta il



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Tribunale di Firenze nella persona del G.u.p. dott. Fabio Frangini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

[REDACTED], residente ed
elettivamente domiciliato in [REDACTED] **ASSENTE**
assistita e difesa di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Bologna;

IMPUTATO

Capo A) in ordine ai delitti p. e p. dall'articolo 2 del d. L.vo n. 74/2000 perché, nella qualità e nelle funzioni di rappresentante legale dal 01.01.2009 della PANIFICIO [REDACTED] e sottoscrittore della dichiarazione (C.F. [REDACTED] al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di 16 (sedici) fatture per inesistenti operazioni (almeno per il 20% del loro imponibile), emesse negli anni 2011, 2012, 2014, 2015 dalla società londinese [REDACTED] LTD (documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie, e detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria), indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per i periodi di imposta infra indicati elementi passivi fittizi (per complessivi € 20.000,00, pari al 20% degli imponibili indicati nei documenti fiscali);

fatture emesse alla società londinese [REDACTED] LTD per operazioni parzialmente inesistenti in favore di PANIFICIO [REDACTED]:
capo A1) anno 2011 (costi fittizi di € 2.000,00):
- fatt. n. 1318 del 10.06.2011 di € 1.000,00 (prot. di registrazione 408) annotata per

l'importo di € 10.000,00;

- *fatt. n. 1390 del 03.11.2011 di € 20.000,00 (prot. di registrazione 685);*
- *fatt. n. 14008 del 02.12.2011 di € 10.000,00 (prot. di registrazione 752);*
- *nota di credito n. 24 del 12.12.2011 di € - 30.000,00 (prot. di registrazione 762).*

In [REDACTED], in data 01.10.2012

capo A2) anno 2012 (costi fittizi di € 9.000,00):

- *fatt. n. 1414 del 09.01.2012 di € 10.000,00 (prot. di registrazione 14);*
- *fatt. n. 1442 del 06.02.2012 di € 10.000,00 (prot. di registrazione 67);*
- *fatt. n. 1454 del 05.03.2012 di € 10.000,00 (prot. di registrazione 124);*
- *fatt. n. 1488 del 08.05.2012 di € 7.500,00 (prot. di registrazione 254);*
- *fatt. n. 1497 del 11.06.2012 di € 7.500,00 (prot. di registrazione 326);*

la quota di costo pari a complessivi € 45.000,00 è stata così contabilizzata:

- *€ 35.000,00 (relativa alla fatture aventi protocollo di registrazione 14, 124, 254 e 326) sono transitati nel partitario "Pubblicità diverse" - codice conto 8.20.005;*

- *€ 10.000,00 (relativa alla fattura aventi protocollo di registrazione 67) sono transitati nel partitario "Acquisiti Intracomunitari di merci" - codice conto 8.01.030;*

- *il costo complessivo sopra individuato ha partecipato alla formazione del risultato economico in tale annualità.*

In [REDACTED], in data 30.09.2013

capo A3) anno 2014 (costi fittizi di € 7.000,00):

- *fatt. n. 1785 del 09.01.2014 di € 7.000,00 (prot. di registrazione 14);*
- *fatt. n. 1836 del 03.04.2014 di € 7.000,00 (prot. di registrazione 153);*
- *fatt. n. 1862 del 06.05.2014 di € 7.000,00 (prot. di registrazione 195);*
- *fatt. n. 1809 del 03.02.20 14 di € 7.000,00 (prot. di registrazione 414);*
- *fatt. n. 1825 del 11.03.2014 di € 7.000,00 (prot. di registrazione 415);*

la quota di costo pari a complessivi € 35.000,00 (relativa alla fatture aventi protocollo di registrazione 14, 153, 195, 414 e 415) è transitata nel partitario "Pubblicità diverse" - codice conto 8.20.005 ed ha partecipato alla formazione del risultato economico in tale anno d'imposta.

In [REDACTED], in data 28.09.2015

capo A4) anno 2015 (costi fittizi di € 2.000,00):

- *fatt. n. 2086 del 13.10.2015 di € 5.000,00 (prot. di registrazione 488);*
- *fatt. n. 2107 del 04.11.2015 di € 5.000,00 (prot. di registrazione 532);*

la quota di costo pari a complessivi € 10.000,00 (relativa alla fatture aventi protocollo di registrazione 488 e 532) è transitata nel partitario "Pubblicità diverse" -

codice conto 8.20.005 ed ha partecipato alla formazione del risultato economico in tale annualità.

In [REDACTED], in data 27.10.2017

capo A5) anno 2016

Nota di credito 2107 del 13.01.2016 di € 5.000,00 (prot. di registrazione 320): ...

- nota di credito di € 5.000,00 è stata contabilizzata nella seguente maniera:

-€ 5.000,00 (protocollo di registrazione 320) nel partitario "Fornitori Esteri" - codice conto 5.01.002;

-€ 5.000,00 (protocollo di registrazione 320) nel partitario "Pubblicità Diverse" - codice conto 8.20.005 comportando in ciò una diminuzione delle spese di pubblicità per tale annualità;

la nota di credito ha partecipato alla formazione del risultato economico, diminuendo l'importo di altra fattura contabilizzata.

In [REDACTED], in data 30.10.2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI: il P.M. chiede emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; la difesa [REDACTED] chiede emettersi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. e, in ipotesi, sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente processo nasce a seguito di attività di controllo fiscale nei confronti della società "PANIFICIO [REDACTED]", iniziata in data 17.10.2019, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria in materia di I.V.A., imposte sui reddito e degli altri tributi.

A seguito di esibizione dell'ordine di accesso, i militari accedevano presso il luogo d'esercizio e abitazione dei soci, invitando la parte ad esibire tutti i libri, i registri, le scritture ed i documenti attinenti all'attività d'impresa.

All'esito dei controlli contabili e sostanziali, emergevano sedici fatture per operazioni parzialmente inesistenti (almeno per il 20% del loro imponibile), emesse negli anni 2011, 2012, 2014, 2015, dalla società londinese [REDACTED] LTD (documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie, e detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria). Sulla base di tali fatture, venivano indicati nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per i periodi di imposta suindicati, elementi passivi fittizi (per complessivi € 20.000,00, pari al 20% degli imponibili indicati nei documenti fiscali).

attraverso la società █████ LTD, istituita nel 1998 con formale sede in Londra, ritenuta "esterovestita" perché di fatto operante in Bologna, venivano emesse numerose fatture nel decennio 2005-2015, con importi artificialmente gonfiati a vantaggio di imprese nazionali che le hanno utilizzate in dichiarazione.

Oggetto di tali fatture risultavano essere costi per la sponsorizzazione di due note squadre di pallacanestro, di cui la █████ LTD aveva acquistato i diritti di sfruttamento d'immagine e degli spazi pubblicitari, sottoscrivendo contratti di consulenza e servizi. Benché il rapporto di sponsorizzazione avesse avuto luogo in Italia, le relative fatture venivano emesse dalla predetta società londinese.

A detta degli operatori di P.G., ciò è apparso subito anomalo atteso che i diritti trasferiti alla █████ LTD venivano poi a costituire a loro volta oggetto di contratti di sponsorizzazione stipulati con imprese appartenenti al medesimo territorio locale delle due società sportive. In sostanza, come si legge nella c.n.r., *"...alla filiera della sponsorizzazione di aggiungeva un "anello" non nazionale, privo di apprezzabile motivazione, poiché da Londra la società doveva promuovere i rapporti con le locali imprese italiane sostenitrici delle squadre di pallacanestro, cui far poi sottoscrivere i contratti"*.

A detta della Guardia di Finanza, una volta ottenuto il pagamento dell'intero corrispettivo della fattura, l'█████ LTD restituiva parte di esso (nella misura del 20%), avvalendosi di conti bancari accesi nella Repubblica di San Marino; queste fatture, riferiscono gli Agenti, sono state emesse senza applicazione dell'IVA.

Tra i destinatari di tali fatture figurava la società "PANIFICIO █████", nei confronti della quale veniva effettuata verifica fiscale. Dal controllo emergeva l'effettivo utilizzo in dichiarazione di n. 16 fatture, per complessivi costi ritenuti fittizi per € 20.000,00, privi di I.V.A., in quanto emessi in regime di non imponibilità.

Pertanto, veniva contestato all'indagine █████ il reato di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000.

Alla luce di quanto esposto, appare chiaro come le contestazioni mosse █████ siano sorrette da una serie di presunzioni e dalla sola ricostruzione induttiva degli Agenti, indubbiamente valide sotto il profilo tributario, ma inidonee, in assenza di ulteriori elementi probatori, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale.

Deve evidenziarsi l'assoluta mancanza di materiale probatorio idoneo a sostenere l'accusa nei confronti █████

Dalla lettura della c.n.r. e del verbale di contestazione, emerge chiaramente il carattere "presuntivo" di quanto accertato dalla P.G., a partire dai riscontri di tipo indiretto-presuntivo in merito alla natura di società "esterovestita" e, pertanto, di

evasore totale addebitata alla █████ LTD.

La valutazione fatta dagli investigatori secondo cui non vi sarebbe alcun motivo per cui una società italiana debba affidare i propri diritti di immagine ad una società straniera, è un'affermazione assolutamente gratuita, priva di valore indiziario e che, secondo questo giudice, "prova troppo".

Non vi è alcun divieto in tal senso, e non si devono dare particolari giustificazioni per affidare a chicchessia i propri diritti di immagine, in una società globalizzata nella quale per altro non vi sono ostacoli in tali sensi a livello comunitario (ndr. all'epoca la Gran Bretagna era ancora nazione comunitaria).

Se vi sono problemi di natura fiscale con la █████ LTD, le indagini si devono rivolgere in quella direzione e non certo verso terzi a cui la █████ LTD fatturava per reali ed effettivi contratti di sponsorizzazione.

Anche in merito al fatto che nessuno dei clienti italiani avrebbe avuto contatti con personale della società inglese, appare essere una affermazione per nulla documentata.

Più generale, in merito all'operare della società █████ LTD, nessun riscontro concreto viene riportato negli atti, limitandosi alla "logica deduzione", secondo cui appare del tutto anomalo che *"... benchè il rapporto di sponsorizzazione ha avuto luogo in Italia, le relative fatture sono state emesse dalla predetta società londinese... i diritti trasferiti alla █████ LTD erano poi a loro volta oggetto di contratti di sponsorizzazione stipulati con imprese appartenenti al medesimo territorio locale delle due società sportive"*.

Poi, in merito alla restituzione delle somme emessa dalla █████ LTD in favore del "Panificio █████", alcun elemento probatorio risulta agli atti a dimostrazione dell'effettivo ritorno del denaro.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere che tali trasferimenti siano stati effettuati, non vi è alcuna prova o riscontro a sostegno della quantificazione, neppure individuata in maniera precisa dagli inquirenti, di tali somme (*"... la quota parte da considerarsi fittizia per ciascuna fattura emessa ... è stata ritenuta non inferiore al 20%"*).

Il riferimento ad una somma *"ritenuta non inferiore al 20%"* è una indicazione assolutamente generica e per nulla utile a provare il dato effettivo nel processo penale.

E ancora, anche ammettendo che vi siano stati ritorni di denaro e che questi sia quantificabili nel 20% dell'intero ammontare in fattura, non risulta agli atti alcuna prova in merito al fine di tali operazioni, individuato dagli inquirenti nell'*evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto* ai sensi dell'art. 2 D. L.vo 74/2000, mediante "quota parte da considerarsi fittizia per ciascuna fattura emessa", potendo essere stati posti in

All'esito delle indagini, in data 11/12.06.2020, il P.M. avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [REDACTED], in qualità e nelle funzioni di rappresentante legale della società, per il reato di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000.

In data 24.06.2020, questo g.u.p. emetteva decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

All'udienza preliminare del 10.11.2020, il difensore dell'[REDACTED] produceva documentazione attestante atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e quietanze di pagamento e, munito di procura speciale, avanzava richiesta di rito abbreviato. Il P.M., ritenuta la situazione di cui all'art. 438 co. IV c.p.p., chiedeva un termine; il giudice confermava tale ipotesi e concedeva termine al P.M. per la prova contraria e rinviava l'udienza ad altra data.

In data 22.03.2021, il P.M. depositava attività integrativa d'indagine.

All'udienza preliminare del 30.03.2021, la difesa dell'[REDACTED] insisteva nell'istanza di astensione di cui alla delibera del 12.03.2021 della Giunta dell'Unione delle Camere penali italiane; il giudice rinviava l'udienza ad altra data e sospendeva i termini di prescrizione come per legge.

All'udienza preliminare del 06.07.2021, il difensore [REDACTED] depositava ulteriore documentazione relativa ai pagamenti effettuati relativi all'anno 2015 e insisteva nella richiesta di giudizio abbreviato. Il giudice ammetteva il rito ed invitava le parti alla discussione.

All'esito della discussione, le parti formulavano le rispettive conclusioni e il giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio abbreviato, l'imputato [REDACTED] deve essere assolto per il reato [REDACTED] contestato di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, appare utile procedere all'esposizione dei fatti così come ricostruiti e riportati dagli Agenti accertatori e contestati [REDACTED].

A seguito di indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 16827/15 r.g.n.r. in essere presso la Procura di Bologna, la Compagnia della Guardia di Finanza di Imola individuava e segnalava una serie di fatture ritenute in parte inesistenti, emesse tra l'anno 2010 e l'anno 2016 dalla società londinese "[REDACTED] LTD ([REDACTED] LTD)".

Come emerge dalla comunicazione di reato della Guardia di Finanza del 30.12.2019,

essere per qualsivoglia altro motivo, anche di natura commerciale.

Alla luce dell'assoluta mancanza di ulteriori elementi probatori certi, le presunzioni e il relativo procedimento induttivo, anche se elementi utili a formare il libero convincimento del giudice, possono essere assunti con efficacia di certezza legale ma solo come dati aventi valore indiziario che, per assumere dignità di prova, devono trovare riscontro oggettivo o in distinti elementi o in altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (Cass. pen., Sez. III, del 22.12.2020, n. 36915).

Lo stesso P.M. di udienza è arrivato alle medesime conclusioni, chiedendo lui stesso il proscioglimento dell' [REDACTED].

Pertanto, in tale situazione, non può che emettersi sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo di imputazione per l'insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.


P.Q.M.

Letti gli artt. 438 e segg. e 530 II co. c.p.p. assolve [REDACTED] dai reati [REDACTED] contestati, perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 06.07.2021

Il Giudice
dott. Fabio Frangini



TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA/UDIENZA
Firenze, 8/9/21

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Alessandra MANCA